



COMUNE DI VERNATE

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE O CARROZZINE ELETTRICHE

Il Municipio di Vernate

con lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla protezione dell'ambiente e dell'aria, in applicazione dell'art. 192 LOC, emana la seguente ordinanza nell'intento di promuovere l'acquisto di biciclette o carrozzine elettriche.

1. **Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Vernate e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche/carrozzine.

2. **Beneficiari**

Le persone fisiche domiciliate a Vernate da almeno 1 anno.
Le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Vernate.

3. **Contributo finanziario**

Il sussidio ammonta al 50 % del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta/carrozzina, ritenuto un contributo massimo di CHF 800-.
Per le carrozzine il sussidio è riconosciuto solo se la stessa non è finanziata da enti terzi (AI, Pro Senectute, ecc).

Il sussidio è concesso alle persone con un reddito imponibile massimo di CHF 50'000, tenuto conto dell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4. **Condizioni del sussidio**

Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) La bicicletta-carrozzina deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- b) Il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- c) Il fabbricante della bicicletta-carrozzina deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- d) Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tassa, multe, ecc. cresciute in giudicato).

Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.

5. **Cambio di detentore**

Il richiedente non può rivendere la bicicletta/carrozzina entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto.

Valgono le seguenti condizioni:

- Vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- Vendita dopo un anno: restituzione 2/3 sussidio;
- Vendita dopo due anni: restituzione 1/3 sussidio.

6. Procedura

La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Vernate tramite l'apposito formulario, ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune (www.vernate.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Se la richiesta soddisfa le condizioni, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario del richiedente.

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e di decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

7. Termini di reclamo

Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

8. Entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 20 ottobre 2016 al 19 novembre 2016; in questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC).

Aggiornamento punto 4.: pubblicazione dal 1 al 15 febbraio 2019.

Trascorso il periodo di pubblicazione, l'ordinanza entra in vigore con effetto al 16.02.2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Il Segretario

G. Cossi

M. Dotta